

COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Art.46 D.lgs n.50, 18 aprile 2016 - art. 2 Regolamento Generale Previdenza 2012

OBBLIGATORIETÀ DELLA COMUNICAZIONE

Sono tenute a presentare la **comunicazione annuale** tutte le **società di ingegneria** ovvero le società che presentino entrambi i seguenti requisiti:

-Requisito soggettivo: costituzione, secondo le norme del codice civile, in forma di società di capitali (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni) e di società cooperative costituite da soci non esclusivamente iscritti agli Albi, nonché i consorzi e le società consortili.

-Requisito oggettivo: avere nell'oggetto sociale **attività professionali** quali: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

La comunicazione deve essere presentata dalla società di ingegneria anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il Volume d'Affari imponibile sia nullo.

TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E DI PAGAMENTO

La **comunicazione del volume d'affari IVA** deve essere presentata **obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 31-10-2019**. E' possibile procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica del modello Dich/2018 attraverso l'apposita sezione presente sul sito internet www.inarcassa.it avendo a disposizione le credenziali di accesso.

Gli importi devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro, all'unità di Euro inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro. Per semplificare la compilazione sono già impostati i due zeri finali.

La società è tenuta a versare il contributo integrativo indipendentemente dall'effettivo pagamento ottenuto da parte del committente.

Il pagamento del contributo integrativo relativo all'anno 2018 deve essere effettuato entro il **31 agosto 2019**, con bollettino M.AV. che deve essere generato accedendo ad Inarcassa On Line, alla sezione "Dichiarazione on line", anche se l'invio della dichiarazione obbligatoria viene fatto successivamente, entro il 31 ottobre.

A seguito delle proroghe fiscali disposte dal D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito con L. 58/2019, **i versamenti effettuati entro il 30 settembre 2019 non saranno sanzionati.**

DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO

Il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti. Per definire l'importo del contributo integrativo dovuto al netto di eventuali deduzioni spettanti, vanno compilati i seguenti moduli:

Allegato 1) Elenco delle PRESTAZIONI RICEVUTE per la deduzione del contributo integrativo. Tale modulo va compilato per portare in deduzione dall'importo del contributo integrativo dovuto la quota di contributo integrativo versata per lo stesso anno, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti, associazioni, società di professionisti, società tra professionisti o da società di ingegneria, purché il dichiarante non sia il committente finale. Il contributo integrativo corrisposto sarà portato in diminuzione del contributo integrativo per l'anno 2018 (Rigo B.2).

Allegato 2) Elenco delle PRESTAZIONI EFFETTUATE con addebito di contributo integrativo. Tale modulo va compilato in caso di prestazioni effettuate, nel corso dell'anno 2018, a favore di ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria di professionisti o tra professionisti, purché non siano i committenti finali. La compilazione di questo elenco è **obbligatorio**.

Allegato 3) Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012). La compilazione di tale modulo ha la finalità di evitare duplicazioni contributive per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo

integrativo. Questo modulo è disponibile soltanto per le società che, nell'ambito della dichiarazione dei redditi 2016, hanno provveduto a compilarlo e che presentano fatture certificate nella dichiarazione del 2016 non ancora incassate. Vanno riportati, nei campi della **colonna 9**, esclusivamente i dati relativi alle fatture con Iva ad esigibilità differita, già indicate nella dichiarazione dell'anno 2016, che sono state incassate, in tutto o in parte, nel corso dell'anno 2018.

Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l'anno 2018 (Rigo B.3).

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

In caso di incorporazione di società definita in corso d'anno, il rappresentante legale dovrà effettuare due distinte dichiarazioni procedendo con l'invio telematico per la comunicazione relativa alla società incorporante mentre, per quella della società incorporata, dovrà trasmettere una comunicazione cartacea relativamente ai volumi da quest'ultima conseguiti, con modello reso disponibile sul sito e stampabile per essere compilato manualmente ed inviato con raccomandata semplice o pec.

TRASFORMAZIONE FORMA GIURIDICA

Per le società che nel corso dell'anno 2018 hanno modificato la forma giuridica trasformandosi da società di ingegneria in società di professionisti, il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa, è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo precedente tale trasformazione. Per la dichiarazione relativa al periodo successivo, la società dovrà effettuare una ulteriore dichiarazione accedendo alla sezione riservata alle società di professionisti.

Per le società di professionisti che nel corso dell'anno 2018 hanno modificato la forma giuridica trasformandosi in società di ingegneria, il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo successivo a tale trasformazione. Per la dichiarazione del Volume di Affari relativa al periodo precedente, la società dovrà effettuare una ulteriore dichiarazione accedendo alla sezione riservata alle società di professionisti.

SANZIONI

Sono previste sanzioni in caso di omissione o ritardo nell'invio della comunicazione rispetto al termine prescritto (art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012).

CONTROLLO COMUNICAZIONI

Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni trasmesse, fermi restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti uffici.

RIFERIMENTI NORMATIVI E GLOSSARIO	
Comunicazione annuale	Art. 2 Regolamento Generale di Previdenza 2012.
Contributo integrativo	Art. 5 RGP 2012; <i>Decreto 2 dicembre 2016, n. 263</i> <i>Art. 8 (Requisiti di regolarità contributiva)</i> <i>“Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 2 e 3 [società di professionisti e società di ingegneria] si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.</i>
Società di ingegneria	Art. 46 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50
Consorzi	Art. 46 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50
Prestazioni professionali	Art. 5.5 RGP 2012
Volume di Affari	Art. 20, DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. Rappresenta la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo
Attività professionale	Ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 50/16, l'attività professionale comprende: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale
Controllo comunicazioni	Art. 3.3 Regolamento Generale Previdenza 2012

ISTRUZIONI

SEZ. A - DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI AFFARI RELATIVO AD ATTIVITA' PROFESSIONALE DI INGEGNERI ED ARCHITETTI

A.1	Indicare il Volume di Affari totale della società conseguito nell'anno 2018 come risulta dalla dichiarazione IVA (riga VE50). Gli importi devono essere arrotondati all' unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro; inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro.
A.2	Riportare il volume di affari professionale della società ai fini IVA, cioè la quota parte dell'importo indicato al riga A.1 relativa a fatture emesse dalla società a fronte di attività professionale realizzata in Italia da ingegneri ed architetti, indipendentemente dalla loro posizione contrattuale nei confronti della società (collaboratori esterni, soci, dipendenti). Tale importo deve essere indicato al netto del contributo integrativo sui corrispettivi.
A.3	<i>Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2018 con Iva esigibile in anni successivi</i> – Deve essere trascritto il volume d'affari (compreso in A2) delle operazioni effettuate nell'anno 2018 con IVA esigibile negli anni successivi (VE37 Mod. IVA 2019 - colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo) - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 (regime dell'Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012).
A.4	<i>Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2018</i> – Deve essere trascritto il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti (VE39 Mod. IVA 2019 – al netto del contributo integrativo), per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2018.
A.5	<i>Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE</i> - Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo ad Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente. Nel riga A5 pertanto deve essere indicato l'eventuale volume di affari (compreso in A1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE o extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2019).
A.6	Indicare il volume di affari riferito ad attività diverse – non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo.
A.7	In caso di svolgimento di altre attività professionali definite dall'ordinamento dei Geometri, dichiarare gli importi di volume di affari professionale su cui dovrà essere calcolato il contributo integrativo da versare alla rispettiva Cassa di previdenza.
A.8	In caso di svolgimento di altre attività professionali previste dall'ordinamento dei Periti Industriali, dichiarare gli importi di volume di affari professionale su cui dovrà essere calcolato il contributo integrativo da versare alla rispettiva Cassa di previdenza.
A.9	In caso di svolgimento di altre attività professionali (rif. categorie professionali EPAP) definite dai relativi Ordinamenti, dichiarare gli importi di volume di affari professionale su cui dovrà essere calcolato il contributo integrativo da versare alla rispettiva Cassa di previdenza.
A.10	<i>Volume di affari imponibile del contributo integrativo</i> – Tale riga indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righe: A2-A3+A4.

SEZ. B - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DOVUTO

B.1	L'importo del contributo integrativo è determinato nella misura del 4% del volume di affari Iva professionale quale riportato al riga A10.
B.2	Indicare il contributo integrativo corrisposto, nell'anno 2018, ad ingegneri o architetti, loro associazioni professionali, società di professionisti e società tra professionisti o altre società di ingegneria, per prestazioni professionali ricevute. Il suddetto contributo integrativo potrà essere dedotto dal contributo dovuto dalla società solamente se la società stessa non si configuri come committente finale della prestazione. Il rigo B.2 sarà valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell'Allegato 1 - Elenco delle prestazioni ricevute per la deduzione del contributo integrativo. La mancata o infedele compilazione del Modulo preclude la possibilità di deduzione.
B.3	<i>Contributo integrativo da portare in deduzione ex art. 5.1 ter RGP</i> – Viene valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell'Allegato 3, e riduce l'importo del contributo integrativo dovuto per l'anno 2018. Tale decremento evita la duplicazione nel calcolo del contributo sul volume d'affari riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse nel quadriennio 2012 – 2015, sul quale è stato già corrisposto il contributo integrativo. Nell'ambito della dichiarazione per l'anno 2018 l'allegato verrà riproposto solamente alle società che hanno provveduto alla compilazione dello stesso nella dichiarazione dell'anno 2016 e che presentano fatture certificate nella dichiarazione del 2016 non ancora incassate.

SEZ. C - SVOLGIMENTO ATTIVITA' IN AMBITO LAVORI PUBBLICI

In caso di svolgimento, anche parziale, di attività nel campo dei lavori pubblici digitare la casella contrassegnata con la dicitura "SI".

